



**COMUNE DI CERVESINA**  
Provincia di Pavia

**Determinazione n.32 del 04.11.2022**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per conferimento incarico legale in ordine a costituzione in giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato con appello promosso da Coop.Soc.Nuova Sair contro il Comune di Cervesina per l'annullamento e/o riforma della sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.IV, n.1668/2022 (R.G. n.1500/2021)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

**CIG ZA63867283**

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile dell'Unione Micropolis e degli enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana);

PREMESSO che:

- il Comune di Cervesina è proprietario della Residenza Sanitaria Assistenziale comunale "RSA Comunale Paolo Beccaria" (di seguito RSA Beccaria) con sede in via Don Orione, 2 a Cervesina per complessivi n. 79 posti letto, di cui 19 in nucleo Alzheimer, tutti accreditati con contratto con Regione Lombardia (contratto tra Azienda Sanitaria Locale e unità d'offerta socio sanitarie accreditate rep 1693/2011 del 30/12/2011);
- A seguito di procedura ad evidenza pubblica (giusta deliberazione della giunta comunale n.76 del 28/09/2011) la gestione della RSA Beccaria è stata data in concessione alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS di Roma (cf e pi 04197741004) con contratto rep. 733 registrato a Voghera il 20/06/2012 al n. 47 serie 1;
- Detto contratto prevede la durata della concessione fino al 30/11/2019;
- Con deliberazioni di giunta sono stati formulati indirizzi finalizzati all'espletamento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della RSA nonché per la proroga del contratto di concessione nelle more dell'affidamento;

PREMESSO altresì che:

- la Nuova SAIR cooperativa sociale onlus, con sede legale in Roma ha promosso avanti il TAR Lombardia sede di Milano ricorso per l'annullamento o la declaratoria di nullità, nonché per il conseguente risarcimento del danno, della proroga tecnica del contratto di concessione scaduto in data 30 novembre 2019 fino all'ulteriore termine del 31 dicembre 2021, unilateralmente disposta dal comune di Cervesina;
- il TAR Lombardia - Milano, sez. IV, con sentenza n. 1668/2022 (R.G. n. 1500/2021) pubblicata il 12.07.2022 e notificata via pec al precedente difensore il 23.09.2022 ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair per l'annullamento, nonché per il conseguente risarcimento del danno;
- Cooperativa Sociale Nuova Sair, con sede legale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Fabio Giuseppe Angelini ha presentato ricorso avanti il Consiglio di Stato contro Comune di Cervesina, in persona del Sindaco p.t., rappresenta e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari, per l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 1668/2022 (R.G. n. 1500/2021), "della proroga tecnica del contratto di concessione scaduto in data 3 novembre 2019 fino all'ulteriore termine del 31 dicembre 2021, unilateralmente disposta dal Comune di Cervesina e

*comunicata alla ricorrente in data 22 giugno 2021” - “della conferma di tale proroga da parte del Comune, comunicata alla ricorrente in data 29 giugno 2021” ; - “per quanto possa occorrer, in qualità di atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 25/2021, che dà mandato al RUP di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga contrattuale; delibera non comunicata alla ricorrente” ;*

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi in giudizio al fine di far valere le ragioni del Comune e sostenere l'infondatezza delle ragioni esposte nell'appello;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta;

VISTO l'art. 50 c. 2 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente e la capacità di agire in giudizio in nome e per conto dell'ente, e considerato che spetta alla Giunta la competenza ad adottare la deliberazione che autorizza il Sindaco a stare in giudizio, come ormai chiarito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1.164 del 05/07/1999, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18.224 del 21/12/2002 e con sentenza di Cassazione n. 10.787 del 07/06/2004;

VISTE le sentenze n. 7190 del 30 maggio 2000, n. 1442 del 9 febbraio 2000 e n. 11064 del 10 ottobre 1992 con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 28.10.2022, esecutiva, avente ad oggetto *“Costituzione in giudizio instaurato avanti il consiglio di stato con appello promosso dall'avv.prof. Fabio Giuseppe Angelini nell'interesse di Cooperativa Sociale Nuova SAIR con sede in Roma in persona del legale rappresentante Rosario Riccioluti contro il Comune di Cervesina per l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, n.1668/2022 (R.G. n.1500/2021). Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e conferimento incarico legale”,* con la quale la Giunta ha deliberato:

1. *“Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente a costituirsi nel giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato con il appello promosso dall'avv. Prof. Fabio Giuseppe Angelini nell'interesse di Cooperativa Sociale Nuova Sair con sede in Roma in persona del legale rappresentante Rosario Riccioluti contro il Comune di Cervesina per l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 1668/2022 (R.G. n. 1500/2021), “della proroga tecnica del contratto di concessione scaduto in data 3 novembre 2019 fino all'ulteriore termine del 31 dicembre 2021, unilateralmente disposta dal Comune di Cervesina e comunicata alla ricorrente in data 22 giugno 2021” - “della conferma di tale proroga da parte del Comune, comunicata alla ricorrente in data 29 giugno 2021” ; - “per quanto possa occorrer, in qualità di atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 25/2021, che dà mandato al RUP di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga contrattuale; delibera non comunicata alla ricorrente” ;*
2. *di approvare la proposta formulata dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio presso avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari & Partners – Via Larga 23, 20122 Milano, e di autorizzare il Sindaco a nominare il difensore nonché a costituirsi nel predetto processo, avvalendosi del patrocinio legale dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari;*
3. *di dare atto che l'approvazione del presente atto comporta una spesa pari ad euro 6.860,00 (spese imponibili: € 860,00, compensi € 6.000,00) oltre agli accessori di legge (IVA, Cassa Previdenza Avvocati, Rimborso forfettario spese generali) che trova necessaria disponibilità su apposito capitolo del bilancio di previsione 2022/2024”*

VISTA la proposta di incarico, formulata dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio presso avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari & Partners – Via Larga 23, 20122 Milano, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i seguenti elementi essenziali:

- L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Cervesina, con incarico all'avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari, nonché la costituzione del comune medesimo nel procedimento in premessa, con ogni prodromica e conseguente attività difensiva;
- Per il predetto incumbente viene previsto un costo di 6.860,00 € (spese imponibili: € 860,00, compensi € 6.000,00) oltre agli accessori di legge (IVA, Cassa Previdenza Avvocati, Rimborso forfettario spese generali), che verrà liquidato, a seguito di presentazione di regolare fattura. Nel

caso di attività allo stato non prevista o prevedibile si procederà ad integrazione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO che l'avv. Giuseppe Franco Ferrari, legale che ha efficacemente curato la difesa del comune nel primo grado di giudizio, ha difeso brillantemente le ragioni dell'ente in numerosi contenziosi ed appare il professionista più idoneo a rappresentare l'ente nel giudizio;

DATO ATTO che trattandosi di prestazione di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma del d.lgs 50/2016 che prevedono:

- art.36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; omissis
- art. 32 comma 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ((o mediante scrittura privata; in caso di procedura)) negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" c.d. codice appalti ed in particolare l'art.17 che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 18.03.2022, esecutiva;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di affidare all'Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari, Via Larga 23, 20122 Milano (MI), C.F.FRRGPP50B08M109X, P.IVA 00452430184, l'incarico legale in ordine a costituzione in giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato con appello promosso da Coop.Soc.Nuova Sair contro il Comune di Cervesina per l'annullamento e/o riforma della sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.IV, n.1668/2022 (R.G. n.1500/2021) ad un costo presunto di € 6.860,00 oltre agli accessori dovuti per Legge (IVA, Cassa Previdenza Avvocati, Rimborso forfettario spese generali);
- Di imputare la spesa di € 9.845,89 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con competenza 2022:
  - Cap.1088/100 - Miss.2, Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.2.11;
- Di dare atto che, nel caso di attività allo stato non prevista o prevedibile si procederà a integrazione dell'impegno di spesa sopra specificato;
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.cervesina.pv.it](http://www.comune.cervesina.pv.it) per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

Dott.ssa Giorgia Brameri

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 04.11.2022

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Giorgia Brameri

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 04.11.2022

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Giorgia Brameri

